



Anno 6  
Numero 08

# Enolex News

Foglio di informazione tecnica, legislativa, marketing

Diffusione gratuita



Agosto 2012

**E no Tecno Chimica** - enologo Anselmo Paternoster

Questo foglio non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.  
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge numero 62/01.

## La "spending review" toccherà anche il Mipaaf

Non solo è stato soppresso l'Inran, le cui competenze vanno a confluire nel Cra. Previsto anche un riordino di Agea



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**



lavoro degli enti collegati al Ministero. Da un lato nel campo della ricerca puntiamo ad una migliore allocazione delle risorse e ad una razionalizzazione delle funzioni, attraverso la soppressione di Inran le cui attività saranno svolte principalmente dal Cra.

Dall'altro siamo intervenuti su Agea, al fine di ridurre la spesa di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi offerti all'agricoltura, con decisioni frutto di un'attenta analisi svolta nei mesi scorsi. Si tratta nel complesso di misure che possono contribuire in maniera importante a rendere sempre più competitivo e virtuoso il sistema agricolo italiano".

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania ha commentato le disposizioni previste dal decreto sulla spending review.

Nell'ambito dell'importante operazione di risparmio nella pubblica amministrazione varata dal Governo, infatti, è stato soppresso l'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) ed è stato disposto il riordino di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

Per quanto concerne Agea è stato disposto che le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della Politica agricola comune siano svolte direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agirà come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR. Al contempo viene modificato il modello di governance che prevedeva, un Presidente e un Cda, e si istituisce invece un unico direttore dell'Agenzia scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare sul modello delle agenzie collegate al MEF come per esempio l'agenzia delle Entrate. La dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, saranno individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Mipaaf, attraverso decreti ministeriali di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

"Gli interventi stabiliti in Consiglio dei Ministri hanno come obiettivo quello di rendere più razionale, efficiente ed efficace il

lavoro degli enti collegati al Ministero. Da un lato nel campo della ricerca puntiamo ad una migliore allocazione delle risorse e ad una razionalizzazione delle funzioni, attraverso la soppressione di Inran le cui attività saranno svolte principalmente dal Cra.

Dall'altro siamo intervenuti su Agea, al fine di ridurre la spesa di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi offerti all'agricoltura, con decisioni frutto di un'attenta analisi svolta nei mesi scorsi. Si tratta nel complesso di misure che possono contribuire in maniera importante a rendere sempre più competitivo e virtuoso il sistema agricolo italiano".

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania ha commentato le disposizioni previste dal decreto sulla spending review.

Nell'ambito dell'importante operazione di risparmio nella pubblica amministrazione varata dal Governo, infatti, è stato soppresso l'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) ed è stato disposto il riordino di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

## L'ASSEMBEA GENERALE STRAORDINARIA DELL'OIV

Ai sensi dell'Articolo 2 paragrafo 2 dell'Accordo che istituisce l'OIV

Considerando le attività dell'OIV al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti,

Considerando la decisione del Direttorio nella sua sessione del 14 Marzo 2012,

Considerando la decisione del Comitato Esecutivo riguardo le applicazioni della procedura accelerate in accordo

Considerando la risoluzione OIV-OENO 427-2010 adottata dall'OIV ne 2010 che definisce i criteri analitici,

Considerando che la risoluzione OIV-OENO 427-2010 afferma che questi criteri dovrebbero essere riconsiderati tenendo conto delle decisioni di altre istituzioni internazionali,

Considerando il lavoro della Task Force Allergen OIV per lo sviluppo dei metodi ELISA e altri metodi e i relativi test inter-laboratorio,

Considerando l'opinione degli esperti della Task Force Allergen OIV che, visti i progressi tecnologici, indicano che i limiti di determinazione e quantificazione menzionati nella risoluzione OIV-OENO 427-2010 possono essere ridotti fino ai limiti analitici conseguibili e fissati per i limiti di determinazione a 0,25 mg/L (invece di 0,50) e per i limiti di quantificazione a 0,5 mg/L (invece di 1).

Considerando l'opinione degli esperti della Sotto-Commissione dei Metodi di Analisi, esposta nella riunione di Lunedì 12 Marzo 2012, che indica che la riduzione di questi limiti è tecnicamente conseguibile e che questi cambiamenti non modificano né l'adeguatezza dei metodi disponibili e dei relativi dispositivi reperibili in commercio, né la validità del controllo qualità e la definizione di questi metodi.

Considerando che i cambiamenti proposti non modificano la preparazione del campione, Sulla proposta della Sotto-Commissione dei Metodi di Analisi e del Direttorio,

**DECIDE:** di modificare solo il limite di determinazione e il limite di quantificazione menzionato nella tabella 1 della risoluzione OIV-OENO 427-2010 per i metodi di quantificazione dei residui potenzialmente allergenici di agenti chiarificanti del vino come segue:

Limite di Determinazione (espresso in mg/L) 0,25

Limite di Quantificazione (espresso in mg/L) 0,5

S'impegna a continuare i lavori per ridurre il limite di determinazione e il limite di quantificazione.

## ALLERGENI

### La nostra soluzione

Nelle chiarifiche è legittimo l'uso di prodotti, quali, albumine e caseine, però ora è d'obbligo mettere a conoscenza i consumatori dell'utilizzo di alcune proteine nel vino perché contengono allergeni. Come? **Dichiarandolo in etichetta.**

A seguito di specifici studi scientifici fatti sulla popolazione, l'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non

### RISOLUZIONE OIV-COMEX 502-2012

**REVISIONE DEL LIMITE DI DETERMINAZIONE E DEL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE NEL VINO PER I RESIDUI DI PROTEINE CHIARIFICANTI POTENZIALMENTE ALLERGENICI**

Enolex News, foglio di informazione redatto da

**E no Tecno Chimica** - Laboratorio Enologico Autorizzato MIPAAF

Via Adriatica Foro, 7 Francavilla al Mare (Ch) Tel.085-816903 Fax.085-816193 e-mail: [etcmal@hotmail.com](mailto:etcmal@hotmail.com) web: [www.enotecnochimica.it](http://www.enotecnochimica.it)

"Qualità controllata e garantita"

esclude possibili effetti sulla salute dei consumatori sensibili utilizzando prodotti come albumina, caseina e lisozima nelle pratiche enologiche. La Comunità Europea con il Reg. CE 579/2012 del 29 giugno 2012 obbliga di riportare in etichetta il nome degli allergeni **solo nel caso, dopo opportune analisi, si verifichi la presenza di residui.**

Le etichette dovranno contenere la dicitura come, ad esempio, "derivati dell'uovo" e/o "derivati del latte" e potranno essere accompagnate da specifici pittogrammi che renderanno la comprensione immediata.

La norma è entrata in vigore e verrà applicata a partire dai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve dalla vendemmia 2012 ed etichettati successivamente al 30 giugno 2012.

**Il nostro Laboratorio è in grado di soddisfare le richieste per la ricerca dei residui degli allergeni, nello specifico di albumina, caseina, beta-lattoglobulina e lisozima nel rispetto di quanto previsto dall'OIV.**

### **DICHIARAZIONE ANNUALE DI GIACENZA (superi e cali)**

Ogni detentore a scopo di commercio (salvi in piccoli rivenditori e i pubblici esercizi) di mosti e vini dovrà effettuare un accurato controllo delle giacenze, per ogni singola qualità, pareggiando le eventuali differenze.

Le carenze riscontrate vanno indicate alla voce "scarico" e gli eventuali esuberi alla voce "carico" di ogni singola qualità in modo da avere, alla fine, una situazione contabile che rispecchia esattamente quella delle giacenze reali di cantina o di deposito.

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio rispettando le modalità di presentazione indicate nella circolare di campagna. Per i dichiaranti che non si avvalgono dell'acquisizione telematica, dichiaranti in proprio, possono rivolgersi al nostro Laboratorio o preso il sito per scaricare la modulistica.

Pertanto, generalmente ogni anno al 31 luglio, gli adempimenti dovranno essere:

- a) Bilancio annuo (inventario) di cantina.
- b) L'aggiornamento dei registri di carico e scarico con le eventuali rettifiche.
- c) I conteggi dei cali e delle perdite se entro oppure oltre l'1,5 %

Nell'1,5 % predetto si conteggiano tutte le perdite e i cali:

- a) annotate in corso d'anno in occasione di singole operazioni, ad esempio le "colmature" che, come le seguenti, vanno indicate subito a registro;
- b) quelle, solitamente stimate, relative a particolari operazioni di cantina (di imbottigliamento, di trasformazione, ecc.);c) quelle, accertate o stimate a fine mese (minute perdite di cantina) da agosto a luglio;
- c) quelle accertate al 31 luglio,

Restano escluse solo quelle dovute a perdite per cause di forza maggiore che, per regolarità, dovevano essere comunicate all'Icqrif appena accertate. Anche gli eventuali consumi familiari del produttore (annotati mensilmente a fine mese) non vanno conteggiati a questi fini.

Eventuali perdite superiori all'1,5 % sono ammesse, ma vanno giustificate con comunicazione specifica da inviarsi al competente Ufficio periferico dell'Icqrif. Resta sottinteso che ove tutte le qualità non abbiano subito perdite superiori all'1,5 %, l'azienda non deve presentare questo tipo di segnalazione. Ovviamente, i superi, i cali e le perdite inferiori al 1.5% che effettivamente si verificano durante una campagna vitivinicola, devono essere annotati direttamente dall'operatore nel momento in cui vengono evidenziati.

In quanto ai "superi" possono ancora applicarsi le norme di cui al vecchio D.m. 19 dicembre 1994, n. 769, che ne ammettevano l'esistenza al pari delle perdite e dei

cali. Ricordare che, in proposito, la legge Collavini n. 82/2006 prevede tuttora che taluni superi siano soggetti anche ad invio in distilleria.

La denuncia di giacenza deve essere presentata dal 1° agosto 2012 al 10 settembre successivo, come previsto dalla regolamentazione comunitaria.

### **DOLCIFICAZIONE DEI VINI A DOC/DOCG Partite già certificate Semplificazione: autocertificazione, condizioni**

NOTA MIPAAF, n. 16926 del 24 luglio 2012  
Oggetto: Chiarimenti in merito alla dolcificazione di partite di vino DOP certificate.

" Si fa riferimento alle richieste pervenute da alcune organizzazioni di categoria vitivinicole in merito all'argomento in oggetto, con le quali in particolare è stato chiesto se le partite di vino DOP già certificate possono essere sottoposte alla pratica della dolcificazione, qualora lo consenta il relativo disciplinare di produzione ed alle condizioni previste dal Reg. CE n. 606/2009, AlI. I D, e dalla normativa nazionale applicativa in materia di dolcificazione (DM 30 luglio 2003, Allegato I).

Al riguardo, facendo seguito alle determinazioni concordate nel corso della specifica riunione tenuta in data 13 giugno u.s. presso questo Ministero con codeste Organizzazioni ed Enti, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti in merito alle limitazioni ed alle condizioni per l'espletamento della pratica in questione.

Premesso che tale pratica, ai sensi della citata normativa comunitaria, deve essere effettuata nella regione in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze

(ovvero nella zona di vinificazione descritta all' articolo 5 dei relativi disciplinari, tenendo conto delle eventuali deroghe), si comunica che, fatte salve, le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari, la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di vini DOP non esclude la possibilità di effettuare la pratica stessa per le partite di vino DOP già certificate.

Ciò posto, considerato che la stessa pratica è tale da determinare una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche dei relativi vini, lo scrivente ritiene che la partita ottenuta dalla dolcificazione della partita già certificata:

- debba comunque rientrare nell'ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo contemplati dallo specifico disciplinare;
- debba essere sottoposta ad un nuovo esame analitico e, soltanto nel caso in cui la dolcificazione sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto (in relazione al tenore zuccherino residuo, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale), deve essere ripetuto anche l'esame organolettico.

Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali per i produttori interessati e per gli Enti ed Organismi preposti alla gestione ed al controllo delle produzioni in questione, lo scrivente ritiene che, limitatamente all' espletamento degli esami chimico-fisici, possa utilmente essere seguita l'analoga procedura di autocertificazione prevista dall'art. 2, comma 2, del citato DM 11.11.2011 per gli assemblaggi delle partite certificate.

In tal senso, per la partita oggetto della dolcificazione deve essere prodotta, a cura del detentore entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione di tale pratica, alla competente struttura di controllo apposita autocertificazione, sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991 - o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consente l'effettuazione delle determinazioni analitiche appresso indicate - responsabile del processo di dolcificazione, che attesti per la relativa partita i parametri

Enolex News, foglio di informazione redatto da

**Eno Tecno Chimica - Laboratorio Enologico Autorizzato MIPAAF**

Via Adriatica Foro, 7 - Francavilla al Mare (Ch) Tel.085-816903 Fax.085-816193 e-mail: [etcmil@hotmail.com](mailto:etcmil@hotmail.com) web: [www.enotecnochimica.it](http://www.enotecnochimica.it)

**"Qualità controllata e garantita"**



Anno 6  
Numero 08

# Enolex News

Foglio di informazione tecnica, legislativa, marketing

Diffusione gratuita



Agosto 2012

**Eno Tecno Chimica** - enologo Anselmo Paternoster

Questo foglio non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.  
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge numero 62/01.

chimico-fisici stabiliti dall'articolo 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione - *Il Direttore Generale - Giovanni Piero Sanna* "

## Decreto Sviluppo, confermata la norma per i Consorzi

Nel testo approvato alla Camera, il decreto cosiddetto Sviluppo contiene la norma che estende le sanzioni applicabili alle aziende che non versano ai consorzi con incarico erga omnes il contributo per le spese relative alla promozione, tutela, vigilanza.

Non solo pena pecuniaria triplicata, ma la sanzione della sospensione del diritto a utilizzare la Dop o Igp fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sospensione. La norma del decreto Sviluppo, contenuta nell'articolo 59, estende poi la sospensione anche al cosiddetto "contributo di avviamento" che può essere richiesto dai consorzi ai nuovi soggetti utilizzatori di una Dop-Igp.

Il contributo d'avviamento è ancora in attesa di una norma di attuazione specifica da parte del Mipaaf. Questo il testo approvato dalla Camera, che ora deve passare il vaglio del Senato per diventare legge.

ARTICOLO 59. (Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis: "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato".

2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le parole "Per l'illecito previsto al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e al comma 4".

## Passaggio delle consegne !

Come è noto, il 31 luglio l'organo di controllo Valoritalia, operante da gennaio di quest'anno, lascia il passo all'organo di controllo Agroqualità, organismo selezionato dal Consorzio Vini d'Abruzzo che opererà, dal 1 Agosto.



Valoritalia dovrà passare tutti i dati di tutte le Cantine Abruzzesi nell'arco

di tempo di 15 giorni al nuovo OdC.

La sede operativa di Agroqualità è sita nelle vicinanze di Pescara presso il centro direzionale "l'Arca delle Professioni" - Strada Statale 16 bis, località Villa Raspa - 65010 Spoltore (PE)

ed è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Il numero di telefono è: 085-4175588.

Sul sito [www.agroqualita.it](http://www.agroqualita.it) sono pubblicati i piani di controllo dei vini a DOC e IGT con la modulistica. Si accede a tale servizio anche attraverso la home-page del nostro sito.

**Eno Tecno Chimica ringrazia Valoritalia per la collaborazione ed il lavoro di certificazione svolto insieme e ringrazia Agroqualità per la fiducia accordata assicurando una continuità lavorativa all'insegna dell'efficienza e della scrupolosità.**

**Il nostro Laboratorio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.**

## Vendemmia alle porte

Determina del periodo vendemmiale:----omissis..

**.... Il periodo vendemmiale per la campagna 2012/2013 è fissato dal 06.08.12 al 30.11.2012; Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il 06.08.12 e ha il termine il 31.12.2012;....**

Anche con la vendemmia 2012 vi proponiamo il servizio di RITIRO GRATUITO DEI CAMPIONI PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE E PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (escluso Isole)

\* (vi invitiamo a leggere le condizioni sotto indicate).

Tra i servizi offerti vi ricordiamo la consultazione gratuita ON-LINE delle vostre analisi nelle aree riservate a voi dedicate nel nostro sito [www.enotecnochimica.it](http://www.enotecnochimica.it) o l'invio, in tempi rapidissimi dei risultati via e-mail.



Abbiamo studiato nuovi pacchetti analitici per uve e mosti a prezzi competitivi.

Per chi non ci conosce è sicuramente un'opportunità per verificare l'efficienza dei nostri servizi, l'elevata affidabilità analitica, l'attenzione che dedichiamo ad ogni nostro servizio, la rapidità dei tempi di risposta e l'elevato rapporto

qualità/prezzo. Per chi già ci conosce è sicuramente una conferma alla qualità dei servizi proposti.

\*offerta valida per il ritiro contemporaneo di minimo 5 campioni da sottoporre ad analisi. Per ritiri inferiori ai 5 campioni verrà addebitato un contributo spese di 10 euro.

## Comunicazione:

**Il nostro laboratorio rimane chiuso solo nei giorni 16-17-18 Agosto.**

Enolex News, foglio di informazione redatto da

**Eno Tecno Chimica** - Laboratorio Enologico Autorizzato MIPAAF

Via Adriatica Foro, 7 Francavilla al Mare (Ch) Tel.085-816903 Fax.085-816193 e-mail: [etcmil@hotmail.com](mailto:etcmil@hotmail.com) web: [www.enotecnochimica.it](http://www.enotecnochimica.it)

"Qualità controllata e garantita"